

**DELIBERAZIONE 1 APRILE 2025**  
**140/2025/R/GAS**

**RIDETERMINAZIONE, IN VIA DEFINITIVA, DEI RICAVI DELLE IMPRESE DI STOCCAGGIO  
DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2024**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1334<sup>a</sup> riunione dell'1 aprile 2025

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e i relativi Allegato A e s.m.i. (RTSG 5PRS) e Allegato B e s.m.i. (RQSG 5PRS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);

- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 379/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 379/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: criteri applicativi ROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 335/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 335/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 336/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 339/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 339/2024/R/COM);
- deliberazione 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM;
- deliberazione 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito deliberazione 130/2025/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 340/2024/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 340/2024/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 novembre 2024, 473/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 473/2024/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 419/2019/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (RTSG 5PRS), in vigore dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2025;
- ai sensi del comma 3.2 della RTSG 5PRS, negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, i ricavi di riferimento  $RS$  per ciascun anno  $t$ , includono anche una quota di ricavo  $RS_{CONS}$  pari allo scostamento tra i ricavi di riferimento relativi all’anno  $t-1$  determinati sulla base degli incrementi patrimoniali di preconsuntivo, e i ricavi di riferimento afferenti al medesimo anno  $t-1$  rideterminati sulla base degli incrementi patrimoniali di consuntivo;
- ai sensi dell’articolo 15 della RTSG 5PRS, entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio presentano all’Autorità le proposte dei ricavi di riferimento  $RS$  per l’anno successivo; a partire dall’anno 2020, tali proposte devono altresì includere, per l’anno successivo (anno  $t$ ), il calcolo dello scostamento tra i ricavi di riferimento relativi all’anno di presentazione della proposta tariffaria (anno  $t-1$ ) determinati sulla base degli incrementi patrimoniali di preconsuntivo e i ricavi di riferimento afferenti al medesimo anno  $t-1$  rideterminati sulla base degli incrementi patrimoniali di consuntivo, nonché l’evidenza degli incrementi patrimoniali che hanno subito variazioni a consuntivo e dei relativi impatti sul livello di ricavo riconosciuto;

- nel documento per la consultazione 473/2024/R/GAS l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti per la definizione dei criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRS), ipotizzando l’allineamento ai criteri ROSS delle partite inflattive, incluse le rideterminazioni *ex post* comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici soggetti ai criteri ROSS.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l’Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027);
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031 (TIROSS);
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, riguardanti anche le modalità di determinazione (*ex ante* e *ex post*) dei tassi di variazione dell’inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la deliberazione 556/2023/R/COM, l’Autorità ha verificato l’attivazione del meccanismo di *trigger* per l’anno 2024, ed ha aggiornato il WACC per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando un WACC pari a 6,6% per il servizio di stoccaggio, in luogo del 6,0% in vigore nel 2023 da considerarsi ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento del 2024 e, transitoriamente, ai fini della determinazione dei ricavi del 2025;
- con la deliberazione 130/2025/R/COM, nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 339/2024/R/COM e in esito al documento per la consultazione 340/2024/R/COM, l’Autorità ha modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell’energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell’anno 2025 (ossia per la costruzione dell’Indice con base 1 nell’anno 2024), il tasso di variazione dell’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea relativo all’Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all’indice generale pubblicato da Eurostat, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi; con specifico riferimento al servizio dello stoccaggio del gas naturale, l’Autorità ha previsto la transizione al nuovo indice in due fasi:
  - a. mantenendo il deflatore come Indice di rivalutazione del capitale fino all’anno 2023 incluso, ma aggiornando i valori del tasso di variazione del deflatore precedentemente determinati, sulla base dell’ultimo aggiornamento ISTAT disponibile al momento della medesima deliberazione;
  - b. sostituendo, a decorrere dalla rivalutazione dei costi di capitale all’anno 2024, il deflatore con l’indice IPCA Italia (indice generale), prevedendo, un meccanismo di raccordo che consenta di riallineare le finestre temporali per il calcolo dell’indice rispetto ai servizi soggetti alla regolazione ROSS, quindi

considerando un Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell'anno  $t-1$  rispetto all'anno tariffario, determinato sulla base dei valori effettivi dell'indice del medesimo anno  $t-1$ ;

- pertanto, la deliberazione 130/2025/R/COM prevede la necessità di rideterminare i ricavi di riferimento relativi all'anno 2024 con un tasso di variazione del deflatore calcolato considerando per il “nuovo periodo” (dal primo al quarto trimestre 2022) i dati della *release* pubblicata il 5 marzo 2025 (in luogo dei valori pubblicati il 4 ottobre 2023, come previsto attualmente) e mantenendo, per il “periodo base” (dal primo al quarto trimestre 2021), i valori del deflatore pubblicati il 4 aprile 2022, ottenendo un valore pari a 6,1%.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 379/2023/R/GAS sono stati determinati i ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2024, sulla base degli incrementi patrimoniali di preconsuntivo, per le società Edison Stoccaggio S.p.A., Ital Gas Storage S.p.A. e Stogit S.p.A.;
- la società Edison Stoccaggio S.p.A., da ultimo con comunicazione del 25 giugno 2024 (prot. A/45763 del 28 giugno 2024), ha presentato la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2024;
- la società Ital Gas Storage S.p.A., con comunicazione del 30 maggio 2024 (prot. Autorità A/39132), ha presentato la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2024;
- la società Stogit S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2024 (prot. Autorità A/40103 del 3 giugno 2024), ha presentato la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2024;
- con la deliberazione 335/2024/R/GAS, l'Autorità ha approvato i ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2025 inclusivi della componente  $RS_{CONS}$  calcolata in funzione dei ricavi 2024 rideterminati; in particolare, i ricavi 2024 sono stati rideterminati per tener conto, oltre che dei dati patrimoniali di consuntivo e del valore del WACC aggiornato con la deliberazione 556/2023/R/COM, anche della correzione straordinaria della variazione del deflatore al fine di considerare la revisione particolarmente significativa da parte di Istat degli indici relativi al periodo 2020-2022.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rideterminare in via definitiva i ricavi di riferimento 2024 delle società Edison Stoccaggio S.p.A., Ital Gas Storage S.p.A., Stogit S.p.A., sulla base delle proposte tariffarie acquisite dalle imprese di stoccaggio in sede di rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024 con la deliberazione 335/2024/R/GAS, considerando il tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale con base  $1=2023$  pari al 6,1%, in coerenza con quanto disposto al comma 12.5, lettera b), della deliberazione 130/2025/R/COM;

- prevedere che, sulla base dei ricavi di riferimento 2024 rideterminati ai sensi del precedente allinea, le imprese di stoccaggio provvedano a rideterminare la componente  $RS_{CONS}$  nell'ambito della proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento 2025 presentata dalle imprese di stoccaggio ai sensi del comma 15.1, lettera a), della RTSG 5PRS

### **DELIBERA**

1. di rideterminare i ricavi di riferimento in via definitiva, relativi all'anno 2024, in coerenza con quanto disposto dal comma 12.5, lettera b), della deliberazione 130/2025/R/COM, per la società Edison Stoccaggio S.p.A., Ital Gas Storage S.p.A., Stogit S.p.A. come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di considerare i ricavi di riferimento rideterminati ai sensi del precedente punto 1 nell'ambito della componente  $RS_{CONS}$  della proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento 2025 presentata dalle imprese di stoccaggio ai sensi del comma 15.1, lettera a), della RTSG 5PRS;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

1 aprile 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*